



# CRAL

Università degli Studi della Campania

LUIGI VANVITELLI

Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori

## STATUTO

### Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Per volontà dei Dipendenti Universitari promotori è costituito IL CIRCOLO RICREATIVO di ATENEO dei LAVORATORI della Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” - Associazione di Promozione Sociale, in abbreviato “C.R.A.L. – UNICAMPANIA APS”. Il Circolo ha sede legale presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in Piazzetta S. Andrea delle Dame, 7 - 80138 Napoli e la sua durata è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall’art. 20 del presente statuto.

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo e salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

1. L’associazione potrà aderire ad altre associazioni, a federazioni o a reti associative il cui statuto sia compatibile con gli scopi sociali della stessa.
2. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

### Art. 2 - SCOPI

Il C.R.A.L. - UNICAMPANIA è una libera Associazione che nasce per volontà ed impegno dei singoli lavoratori ed alla quale possono aderire i cittadini italiani ed in particolare dipendenti in servizio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ed i loro familiari.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Il C.R.A.L.- UNICAMPANIA è una associazione i cui soci concorrono di diritto a:

- a) promuovere manifestazioni e attività di carattere culturale, formativa, sociale, turistico, sportivo, di volontariato e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero dei propri associati, dirigendole ai dipendenti universitari in servizio, soci del C.R.A.L. UNICAMPANIA;
- b) seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo in genere del C.R.A.L. UNICAMPANIA, attraverso l’opera dei Responsabili di tematica del Consiglio direttivo;
- c) assicurare, ai dipendenti aderenti, una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e sociali, nonché sulle facilitazioni ed i vantaggi dell’adesione al C.R.A.L. UNICAMPANIA;
- d) programmare annualmente le manifestazioni, le attività, i corsi di formazione, gli incontri, i convegni e le assemblee generali ordinarie.

L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.



## Art. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale nei seguenti ambiti di cui all'art. 5 del D.lg. n. 117/2017:
  - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);
  - formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g**);
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**lett. i**);
  - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k**);
  - servizi strumentali a enti del Terzo settore (**lett. m**);
  - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**lett. u**);
  - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lett. t**);
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w**);
  - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lett. z**).
2. Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente comma, l'Associazione intende:
  - a) promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo – amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero.
  - b) seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo in genere dei Circoli/associazioni universitari e della ricerca/altri enti aderenti;
  - c) rappresentare i soci aderenti nei rapporti con il MIUR, con la CRUI, con il CODAU e con ogni Amministrazione Pubblica, in particolare Amministrazioni Universitarie, e Privata e nonché con i privati, curando nel contempo lo sviluppo delle tematiche correlate al tempo libero, anche attraverso l'adesione e il comune accordo con analoghi Organismi Nazionali;
  - d) assicurare agli associati una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione al CRAL UNICAMPANIA ed all'A.N.C.I.U.;
  - e) programmare annualmente le assemblee generali e straordinarie, le manifestazioni, gli incontri, i convegni finalizzate al perseguimento delle attività di interesse generale;



## **C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori

- f) organizzare e promuovere convegni, corsi di formazione, viaggi culturali con finalità educative per i soci;
- g) predisporre un calendario annuale per le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
- h) predisporre un calendario annuale per le attività turistiche richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
- i) predisporre un calendario annuale per le attività sportive richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
- j) coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli associati, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale A.N.C.I.U.;
- k) difendere e promuovere i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti in relazione alle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, promuovere le pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- l) predisporre progetti per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, intervenendo nella riqualificazione degli stessi al fine di renderli fruibili;
- m) promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà.

### **Art. 4 - VOLONTARI e ATTIVITÀ di VOLONTARIATO**

1. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e iscriverli in apposito Registro.



## **Art. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE**

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 del presente statuto.
2. Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 - RISORSE**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà utilizzare:
  - a) quote sociali, contributi associativi, oblazioni private;
  - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o altre istituzioni o enti pubblici, in particolare Amministrazioni Universitarie, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
  - c) eventuali redditi patrimoniali propri;
  - d) avanzi di gestione;
  - e) donazioni ed eredità;
  - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - g) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - i) entrate derivanti da raccolte fondi ai sensi del successivo comma;
  - j) ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità dell'ente.
2. Ai sensi della lett. i) del precedente comma, l'Associazione può porre in essere raccolte fondi finalizzate a finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale attraverso:
  - a. la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
  - b. attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  - c. le raccolte pubbliche occasionali di cui al co. 4, art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



## Art. 7 - SOCI

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci ORDINARI tutti coloro che accettano gli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

In particolare:

1. I soci ordinari del C.R.A.L.- UNICAMPANIA, la cui formale richiesta di adesione è stata accettata secondo le condizioni previste dal regolamento interno, fruiscono delle strutture e dei servizi forniti dall'associazione. Tutti i soci devono essere regolarmente iscritti.

Tutti i soci, a prescindere dalla loro provenienza, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti del Circolo, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In particolare, ciascun socio può:

- a) frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione;
- b) partecipare a tutte le iniziative da essa promosse e fruire in uguale misura di tutti i servizi dalla stessa attuati;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) di recedere in qualsiasi momento.

L'iscrizione al Circolo comporta:

- a) l'assunzione della qualifica di socio Ordinario;
- b) l'incondizionata accettazione delle regole contenute nello statuto e nei regolamenti per la sua esecuzione, nonché di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto e dei regolamenti stessi;
- c) il pagamento dell'intera quota annuale, fermi restando i diritti ed i doveri come sopra precisati.

Tutti i soci ordinari hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina degli organi direttivi e di gestione dell'associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. In particolare, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



**C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori

## **Art. 8 - REQUISITI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI**

La qualità di socio si assume presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente, valutata la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal presente statuto.

1. Il rigetto della domanda di ammissione di associato è regolato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata, entro il 15 dicembre di ogni anno sociale;
- b) morosità;
- c) espulsione motivata, deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione del collegio dei Probi viri.
- d) estinzione dell'ente associato, una volta che l'organo direttivo ne sia venuto a conoscenza.
- e) La perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa.
- f) È prevista l'intrasmissibilità della quota associativa a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

## **Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi del C.R.A.L. UNICAMPANIA:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'organo di controllo e il Collegio dei Revisori o Revisore legale, se nominati o previsti per legge;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) il Tesoriere.

## **Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano del Circolo. L'assemblea è formata da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti al C.R.A.L. UNICAMPANIA.

Ciascun socio ordinario potrà in ogni caso esprimere un solo voto.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, la prima per l'approvazione del Conto Consuntivo, entro il 30 aprile, e la seconda per l'approvazione di quello di Previsione per l'anno successivo, nel periodo che va dal 30 novembre al 30 dicembre successivo.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima, con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione e con pubblicazione della stessa nel proprio sito internet.

Nella comunicazione dovrà essere specificato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori che deve essere fissata. Gli avvisi di



## Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori

convocazione verranno affisse all'albo del C.R.A.L. UNICAMPANIA che sarà previsto nella sede legale.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

- a) delibera sull'indirizzo politico e programmatico;
- b) delibera sulle modifiche del presente statuto e dei regolamenti;
- c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) elegge tra i soci del CRAL, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Proviviri ed il Tesoriere;
- e) delibera sullo scioglimento del C.R.A.L. UNICAMPANIA secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, come specificate nell'articolo 19 del presente statuto;
- f) delibera sull'espulsione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione del Collegio dei Proviviri;
- g) delibera, su proposta motivata di almeno un terzo dei soci iscritti al C.R.A.L., su eventuali mozioni di sfiducia riguardanti singoli membri appartenenti agli organi di cui all'art.6 del presente Statuto. Il Presidente invierà, entro quindici giorni dalla ricezione, la richiesta motivata di sfiducia per il relativo parere al Collegio dei Proviviri, che concederà trenta giorni per le controdeduzioni alla parte interessata dalla sfiducia, relazionando, infine, al Presidente sull'istruttoria effettuata. Il Presidente dovrà convocare nei successivi trenta giorni il Consiglio Direttivo per informarlo delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Collegio dei Probi viri. Il Consiglio Direttivo stabilirà la data di convocazione per un'apposita assemblea straordinaria entro e non oltre i 30 giorni successivi.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputerà necessario;
- b) quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci ordinari.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene fatta richiesta.

L'Assemblea straordinaria, in particolare, ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Nelle assemblee le votazioni avverranno ordinariamente per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza



## **C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori

dei membri presenti. Laddove si tratti di prendere decisioni in merito a singole persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

### **Art. 11 - MODALITÀ di SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente o, in loro assenza, da un socio designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità.
3. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea.
4. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito dell'Esecutivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
5. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
6. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo, oltre a essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli associati, sono resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Associazione.
7. Il libro verbali delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.
8. Ove possibile, e per soli fini di condivisione, l'Assemblea potrà essere seguita mediante diretta streaming.

### **Art. 12 - ELEZIONI**

Le elezioni degli Organi Sociali si svolgono ogni quattro anni e devono essere indette con le modalità previste per la convocazione dell'assemblea dei soci di cui al precedente articolo 10. Partecipano alle elezioni, tutti i soci ordinari che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Apposita commissione elettorale, che può essere composta da tre o cinque membri e nominata dall'assemblea ed in casi eccezionali dal Consiglio Direttivo, presiede alle elezioni, verifica la regolarità degli aventi diritto al voto, predispone le schede, nomina gli scrutatori e decide insindacabilmente su eventuali contestazioni riguardanti lo svolgimento della tornata elettorale. Le elezioni sono valide in prima convocazione se ad esse partecipano i 2/3 degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Al termine della consultazione elettorale, la commissione redige apposito verbale, portando a conoscenza dell'Assemblea i risultati definitivi, dichiara eletti i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, viene eletto il membro più anziano di età.



# CRAL

Università degli Studi della Campania  
LUIGI VANVITELLI

## **C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori

Le elezioni per il rinnovo degli organi di gestione del CRAL sono indette dal Consiglio Direttivo uscente, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento elettorale.

Le elezioni suppletive per la sostituzione di consiglieri degli organi di gestione del CRAL, dimissionari o destituiti, sono indette dal Presidente, entro 30 giorni, secondo modalità analoghe alle elezioni ordinarie.

La partecipazione agli organismi gestionali di cui ai successivi artt. 13, 14, 15, 16 e 17, non dà luogo ad alcun compenso ed è assolutamente gratuita. Sono ammessi eventuali rimborsi per spese documentate dal Consiglio Direttivo.

Per ogni altro caso qui non contemplato, si rimanda all'apposito regolamento elettorale.

### **Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri eletti dall'assemblea dei soci. E' possibile prevedere la presenza ai direttivi di un delegato dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nella qualità di uditore.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, provvedono a fare richiesta di iscrizione dei loro nominativi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 D.Lgs. n. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo predispose i Bilanci di previsione e consuntivi; formula i programmi delle attività sociali; promuove ed attua le iniziative idonee al conseguimento dei fini statutari; cura le esecuzioni delle deliberazioni assembleari; redige i regolamenti interni; realizza un rapporto costante con le OO.SS e con l'Amministrazione Universitaria; è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, salvo revoca deliberata dall'Assemblea appositamente convocata, ed i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ripartisce al proprio interno le deleghe per l'attuazione delle attività indicate in sede programmatica dall'assemblea dei soci; più precisamente ciascun membro del Consiglio Direttivo gestisce ed è responsabile direttamente delle attività assegnategli e ne risponde



## **C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori

singolarmente al Presidente ed al Consiglio Direttivo stesso. Per ogni singola attività, o manifestazione proposta, può essere costituito, a cura del responsabile del Consiglio Direttivo, apposito gruppo di lavoro, cui compete la responsabilità organizzativa nonché la promozione dell'attività.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, o in via straordinaria quando lo ritenga necessario lo stesso Presidente o tre membri del Comitato. È possibile che possa svolgere riunioni per via telematica, attraverso le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri previsti dalla legge in materia e può delegare, con votazione a maggioranza, il Presidente o altro componente a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento del riconoscimento del CRAL presso Amministrazione Pubbliche o Enti privati, ivi compresi gli Istituti di Credito, e delle procedure intese all'acquisto eventuale da parte del CRAL della personalità giuridica.

In caso di dimissioni, di rinuncia o di decesso di un componente del Direttivo, subentra il primo dei non eletti che dura in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo.

In caso di mancanza di sostituti, l'Assemblea dei soci deciderà se procedere o meno ad elezione suppletiva.

In caso di dimissioni contemporanee di sei membri, il Direttivo deve ritenersi decaduto e si dovrà procedere alla sua rielezione, entro sei mesi.

Nelle deliberazioni del Direttivo, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 14 - PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri regolarmente eletti, dura in carica quattro anni, secondo modalità elettive e durata previste per il Consiglio Direttivo.

Al Presidente viene attribuita la firma sociale ed ha la rappresentanza legale dell'associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.

convoca e presiede l'assemblea dei soci eseguendone altresì le deliberazioni. Presiede il Consiglio Direttivo, controllando e coordinando tutte le attività; è responsabile dell'attuazione delle direttive per lo sviluppo delle attività sociali e degli atti amministrativi e contabili, compiuti in nome e per conto dell'associazione e nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente statuto. Per le esigenze di Napoli e Caserta, la carica di Vicepresidente è attribuita, su proposta del Presidente, a due membri del Consiglio Direttivo ratificata dal Consiglio Direttivo stesso.

### **Art. 15 - L'ORGANO di CONTROLLO e IL REVISORE LEGALE**

1. L'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico quando ricorrano le ipotesi previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al



## **C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori

co. 2 dell'articolo 2397 del Codice civile. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

3. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano e, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o un Collegio dei Revisori legali. In tal caso, tuttavia, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Le delibere adottate dall'organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'organo di controllo.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo di cui al precedente comma 1, ove essi siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi ed un supplente secondo modalità elettive e durata previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente; si riunisce ogni qualvolta viene interessato da una richiesta di giudizio, in merito a comportamenti scorretti, atti lesivi e calunnie, riferiti ai singoli soci del C.R.A.L. UNICAMPANIA o ai casi previsti dall'art.10 lett. g, su segnalazione del Presidente. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono presentate all'assemblea dei soci.

### **Art. 17 - TESORIERE**

Il Tesoriere è eletto ogni quattro anni dall'assemblea dei soci. Le modalità elettive e la durata sono le stesse previste per il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

1. Cura la regolare tenuta della cassa, di eventuali conti correnti e depositi di risparmio cointestati con il Presidente ed a firma disgiunta e dei registri contabili;
2. Predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
3. Cura la manutenzione e la conservazione dei beni patrimoniali;
4. Partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 18 - LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi



**C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori  
sociali (se istituiti);

- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
  3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario

### **Art. 19 - PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale del CRAL UNICAMPANIA è costituito:

- a) da beni mobili e immobili di proprietà del CRAL;
- b) da qualsiasi altro bene proveniente da donazione, lasciti, elargizioni da enti pubblici e/o privati. I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

Il patrimonio del circolo non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito.

### **Art. 20 - ENTRATE**

Le entrate del C.R.A.L. UNICAMPANIA sono costituite:

- a) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne del circolo;
  - b) dai contributi derivanti dalla contrattazione tra le OO. SS. e l'Amministrazione Universitaria;
  - c) da contributi concordati tra il CRAL e l'Amministrazione Universitaria;
  - d) dalle quote versate dai soci
  - e) dai proventi di eventuali somme comunque depositate;
  - f) da qualsiasi altra somma proveniente da donazione, lasciti, elargizioni ed altri eventuali proventi da enti pubblici e/o privati.
- a) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - b) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - c) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Tutte le quote associative annuali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utilizzare avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



**C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori

## **Art. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

Il saldo attivo del bilancio dovrà prevedere un accantonamento come fondo di riserva e funzionamento nella misura del 10%.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## **Art. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

## **Art. 23 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati,



## **C**ircolo **R**icreativo **A**ziendale dei **L**avoratori

individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Ai sensi dell'art. 148 co. 8 del T.U.I.R., sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
- 3bis* A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

### **Art. 24 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Le funzioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Collegio dei Probiviri, o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuiti.

Eventuali rimborsi delle spese sostenute dovranno essere adeguatamente documentati ed autorizzati o ratificati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono volontarie, libere e gratuite e svolte nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

### **Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

### **Art. 26 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non definito compiutamente nel presente statuto, per le modalità di elezione delle cariche gestionali e per le norme riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni si rinvia al Regolamento applicativo dell'attività del C.R.A.L. UNICAMPANIA.

Eventuali proposte di modifica del presente Statuto, dovranno essere comunicate al Direttivo da parte dei Soci, che le prenderà in esame, **verificandone i requisiti di legittimità.**

### **Norme transitorie**

**Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria di Napoli del 19/03/2021 sostituisce quelli approvati a Napoli in data 20/12/16, 11/04/12, 30/12/10, 12/12/03 e 27/03/03.**

**Napoli, 19 marzo 2021**